

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ASSOCIATI AL FONDO PREVEDI

1) Numero dei delegati rappresentanti dei lavoratori e durata del relativo incarico

L'Assemblea dei delegati di Prevedi, per la parte che rappresenta i lavoratori associati al Fondo Pensione, si compone di 30 delegati effettivi e 30 delegati supplenti. Ciascun delegato supplente può subentrare ad un delegato effettivo solo in caso di sopravvenuta impossibilità e conseguente dimissione di quest'ultimo.

I delegati rappresentanti dei lavoratori durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti in base a quanto previsto nello Statuto del Fondo.

2) Indizione delle elezioni dei delegati rappresentanti dei lavoratori

In vista della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per il rinnovo della stessa, informando contestualmente le Organizzazioni sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo medesimo. Conseguentemente il Fondo Pensione pubblica la notizia della indizione delle elezioni nel proprio sito web e la trasmette a tutte le Casse Edili, affinché la diffondano presso le aziende associate, con richiesta di affiggerla negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.

Entro 3 giorni lavorativi dalla indizione delle elezioni, Prevedi invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, l'elenco, suddiviso per provincia, dei lavoratori associati eleggibili nell'Assemblea dei delegati.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili, ai fini dell'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori, tutti i lavoratori associati al Fondo Pensione alla data di indizione delle elezioni, esclusi i familiari a carico di soggetti iscritti al Fondo medesimo.

3) Composizione delle liste elettorali

All'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori associati concorrono:

3.1) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, presentata congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo (in questo caso il soggetto proponente è uno solo, corrispondente alle Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo che agiscono unitariamente);

3.2) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, presentate disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto di voto, distribuiti in almeno 5 regioni. I sottoscrittori di tali liste devono risultare lavoratori associati al Fondo alla data di indizione delle elezioni: a tal fine ogni lista di candidati dovrà riportare il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la firma dei relativi sottoscrittori;

3.3) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, sottoscritta da almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto di voto, distribuiti in almeno 5 regioni. I sottoscrittori di tali liste devono risultare lavoratori associati al Fondo alla data di indizione delle elezioni: a tal fine ogni lista di candidati dovrà riportare il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la firma dei relativi sottoscrittori.

Ogni lista dovrà essere convalidata da un responsabile che risponde legalmente in merito alla regolarità e autenticità dei relativi sottoscrittori e dovrà contenere i seguenti dati per ciascun candidato: cognome, nome, codice fiscale, provincia di residenza.

Ciascun candidato non potrà figurare in più di una lista.

Le liste dovranno essere trasmesse al Fondo Pensione entro 30 giorni di calendario dalla data di indizione delle elezioni.

4) Criteri di votazione

4.1) Le liste elettorali ricevute dal Fondo entro il termine sopra indicato verranno ammesse al voto secondo quanto precisato nei prossimi paragrafi, tramite inclusione delle stesse nell'apposita scheda elettorale.

5) Costituzione e compiti della Commissione Elettorale

Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione al Fondo delle liste elettorali, i proponenti delle stesse costituiranno la commissione elettorale, composta da tre rappresentanti per ogni lista presentata al Fondo.

I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.

La commissione elettorale svolge le seguenti attività:

- verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
- informa i proponenti delle liste elettorali in merito alle liste di candidati validamente presentate in relazione ai requisiti sopra indicati;
- predispone la scheda elettorale e le relative istruzioni di voto;
- stabilisce la data di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto da parte degli aventi diritto;
- verifica il risultato della votazione, effettuata secondo la procedura di cui ai prossimi paragrafi;

- proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Fondo pensione e trasmissione alle Casse Edili, affinché le divulghino alle aziende ai fini dell'affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale;
- invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunica i risultati delle elezioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli Organi del Fondo e alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.

Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la ricezione delle liste da parte del Fondo Pensione, quest'ultimo pubblicherà nel proprio sito web la comunicazione di avvio delle operazioni di voto, invitando i lavoratori associati a consultare le liste elettorali e a esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale all'interno dell'area riservata ai lavoratori dello stesso sito web entro il termine appositamente indicato. Il Fondo, inoltre, trasmetterà le liste di candidati alle Casse Edili affinché vengano divulgate presso le aziende e affisse negli spazi usati per le comunicazioni sindacali.

6) Modalità di votazione

La votazione avviene esclusivamente con modalità elettronica, tramite accesso degli aventi diritto al voto all'area riservata ai lavoratori nel sito web del Fondo Pensione, in cui sarà presente la scheda elettronica con le liste dei candidati (scheda elettorale).

La scheda rimarrà disponibile per il voto, all'interno dell'area riservata ai lavoratori del sito web di Prevedi, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, nel sito web del Fondo Pensione, della notizia di avvio delle operazioni di voto.

La scheda elettronica comprenderà tutte le liste elettorali regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, dei relativi soggetti proponenti.

All'interno della citata area riservata, ogni lavoratore avrà la possibilità di trasmettere al Fondo il proprio voto una sola volta, tramite apposita funzionalità elettronica. Il voto verrà esercitato apponendo una spunta elettronica in corrispondenza della lista preferita dal votante, tra quelle riportate nella scheda elettorale elettronica.

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, saranno comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che avrà effettivamente partecipato al voto.

Il voto trasmesso da ciascun lavoratore associato verrà registrato in un apposito database, dal quale il Fondo estrarrà apposito "report elettorale" con l'esito delle operazioni di voto effettuate dagli aventi diritto nel periodo temporale compreso tra la data di inizio e quella di fine delle operazioni di voto.

7) Scrutinio del voto, attribuzione dei seggi

Ultimate le operazioni di voto, i componenti della Commissione Elettorale, appositamente convocati dal Fondo, procederanno all'esame dei voti riportati nell'apposito report elettorale sopra richiamato.

La commissione redigerà apposito verbale relativo all'esito del voto, annotando nello stesso:

- il numero dei lavoratori associati aventi diritto al voto;
- il numero dei lavoratori associati che hanno esercitato il diritto di voto;
- l'elenco delle liste di candidati con evidenza del numero di voti favorevoli a ciascuna di esse.

Il verbale verrà quindi firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale presenti alla riunione di scrutinio dei voti e depositato presso il Fondo Pensione.

8) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale procederà, sulla base dei risultati del voto, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale, nel modo seguente:

- a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti complessivamente espressi su base nazionale;
- b) si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna di esse (arrotondando il risultato per difetto: ad esempio, un risultato di 12,6 comporta l'attribuzione di 12 delegati);
- c) qualora, per effetto della distribuzione di cui alle lettere precedenti, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Ad ogni delegato effettivo corrisponde il delegato supplente avente il medesimo numero d'ordine nella relativa lista elettorale (ad esempio: al primo componente della lista dei delegati effettivi corrisponde il primo componente della lista dei delegati supplenti, e così via).

Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni sindacali interessate, gli eventuali altri soggetti proponenti delle liste sottoposte al voto.

La Commissione Elettorale redige apposito verbale riepilogativo dell'esito del voto.

9) Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 3 giorni lavorativi successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.

10) Insediamento nuova assemblea

Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta in relazione alle necessità del Fondo Pensione, secondo quanto previsto nello Statuto dello stesso.

11) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d'ordine nella lista degli eletti.